

Circolare n°068

Tortoli, 24 gennaio 2022

A tutte le famiglie delle alunne e degli alunni
dell'Istituto Comprensivo n°1 di Tortoli
A tutti i docenti
Al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto: norme relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si rende noto che, a partire dal 10 gennaio 2022, si applicano nella scuola le disposizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30 dicembre 2021, dal D.L. n°1 del 7 gennaio 2022, dalla Circolare congiunta n°11 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute in data 8 gennaio 2022 e dalla nota n°14 del Ministero dell'Istruzione del 10 gennaio 2022.

Pur rimandando alla lettura completa dei suddetti dispositivi normativi, che si allegano alla presente circolare, si riportano le misure urgenti ivi indicate nella tabella che si riporta di seguito.

Per agevolare la corretta applicazione delle nuove norme relative alla gestione dei casi di positività, si riporta quanto previsto dalla C.M. della Salute n°60136/2021.

A. Contatti stretti (ad alto rischio).

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (soggetti, cioè, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; si applica la misura di quarantena della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e, al termine del periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
3. Soggetti asintomatici che:
 - a. abbiano ricevuto la dose booster;
 - b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
 - c. siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

Ad essi non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-CoV-2 alla prima



comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

- B. **Contatti a basso rischio.** Soggetti che hanno avuto una o più delle seguenti esposizioni:
1. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
 2. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
 3. tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
 4. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
- C. **Auto-sorveglianza.** È un regime di cautela che il soggetto adotta autonomamente. Si prevede di effettuare il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. L'auto-sorveglianza varia a seconda se si è sintomatici o asintomatici:
1. Gli asintomatici hanno l'obbligo di auto-monitorare il proprio stato di salute per 5 giorni dal momento dell'ultimo contatto con la persona positiva. Durante i 5 giorni di auto-sorveglianza il soggetto ha l'obbligo d'indossare la mascherina FFP2. Se non insorgono sintomi riconducibili al COVID-19, l'auto-sorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni persiste l'obbligo di indossare le mascherine FFP2.
 2. I soggetti con sintomi, nei 5 giorni di auto-sorveglianza, sono obbligati a sottoporsi ad un test antigenico rapido o ad un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono, dopo 5 giorni dal 1° test bisogna ripetere il tampone e si rimane in auto-sorveglianza fino a quando l'esito dell'ultimo tampone non diventa negativo. Il regime precauzionale dell'auto-sorveglianza prevede l'obbligo d'indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno.

Si ricorda che rimane invariato il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici nei casi in cui si presenta la sintomatologia tipica da contagio Sars-CoV-2 e/o una temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Si riporta di seguito uno schema sintetico relativo alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si allegano alla presente circolare:



-
- Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30 dicembre 2021 avente per oggetto *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”*.
 - D.L. n°1 del 7 gennaio 2022 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*.
 - Circolare congiunta n°11 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione in data 8 gennaio 2022 avente per oggetto *“Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”*.
 - Nota n°14 del Ministero dell'Istruzione del 10 gennaio 2022 avente per oggetto *“Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”*.

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93)



Scuola dell'infanzia.

Numero di casi	Misure sanitarie per gli alunni (per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)	Misure sanitarie per il personale scolastico (anche esterno alla scuola)
Presenza di un caso di positività nella singola sezione. Attività didattica: l'attività è sospesa per la durata di dieci giorni.	Quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, con esito negativo .	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella sezione ove è stata rilevata la presenza del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla C.M. della Salute n°60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello



Scuola primaria.

Numero di casi	Misure sanitarie per gli alunni (per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)	Misure sanitarie per il personale scolastico (anche esterno alla scuola)
1) Presenza di un caso di positività nella singola classe. – Attività didattica: in presenza. – La consumazione dei pasti deve avvenire osservando il distanziamento inter-personale di almeno 2 metri.	A. Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi nelle immediatezze (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività: – Se l'esito del tampone (T0) è negativo si può rientrare a scuola. – Se invece è positivo , è necessario informare le Autorità Sanitarie e non si rientra a scuola. B. Dopo 5 giorni (T5) si ripete il tampone e, se il risultato è positivo, si procede analogamente a quanto previsto per il T0.	Nell'ipotesi in cui il personale abbia svolto attività in presenza nella classe ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura dell' auto-sorveglianza .
2) Presenza di due casi di positività nella singola classe. – Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza (DaD) per la durata di dieci giorni.	Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo.	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla C.M. della Salute n°60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello



Scuola secondaria di primo grado.

Numero di casi	Misure sanitarie per gli alunni (per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)	Misure sanitarie per il personale scolastico (anche esterno alla scuola)
<p>1) Presenza di un caso di positività nella singola classe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività didattica: in presenza, con l'obbligo d'indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. - La consumazione dei pasti deve avvenire osservando il distanziamento inter-personale di almeno 2 metri. 	Auto-sorveglianza.	<p>Nell'ipotesi in cui il personale abbia svolto attività in presenza nella classe ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura dell'auto-sorveglianza.</p>
<p>2) Presenza di due casi di positività nella singola classe.</p> <p>A. Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospendere l'attività didattica in presenza; - attivare la DDI per la durata di dieci giorni. <p>B. Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza con l'obbligo d'indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; - la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 	<p>Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo.</p> <p style="text-align: center;">Auto-sorveglianza.</p>	<p>Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso.</p> <p>In tale caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).</p> <p>Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso.</p> <p>In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).</p>



Numero di casi	Misure sanitarie per gli alunni (per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo)	Misure sanitarie per il personale scolastico (anche esterno alla scuola)
3) Presenza di tre casi di positività nella singola classe. – Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.	Si applica quanto previsto dalla C.M. n°60136 della Salute del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).	Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla C.M. della Salute n°60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello